

X

DIVIETO PESCA CON CANNA

S. TERENCEO

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DELLA SPEZIA

ORDINANZA N.198/97

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di La Spezia:

- VISTA la propria Ordinanza n° 111/97 in data 30 aprile 1997, afferente la disciplina delle attività balneari;
- VISTI i fogli n. 849 e 905, rispettivamente datati 12 e 22 luglio 1997 dell'Ufficio Locale Marittimo di Lerici;
- RICONOSCIUTA la necessità dell'emanazione di un provvedimento a tutela della pubblica incolumità;
- VISTI gli articoli 17, 18, 30, 31 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

ARTICOLO 1

In località S. TERENCEO del Comune di Lerici è vietata la pesca con canna da lancio dalla scogliera lungo la passeggiata denominata "La Marinella" di S.Terenzio, nel tratto meglio evidenziato in tinta nell'unità planimetria, che fa parte integrante della presente Ordinanza, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre;

ARTICOLO 2

Al di fuori degli orari e dal periodo di interdizione, coloro che intendono praticare l'attività di pesca con canna da lancio dovranno comportarsi con diligenza tale da evitare pericoli per la pubblica incolumità;

ARTICOLO 3

In dette zone, a cura del Comune di Lerici, deve essere sistemata, in punti ben visibili, idonea segnaletica indicante il divieto di cui sopra, nonché gli estremi della presente Ordinanza con l'indicazione "PUNIBILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1174 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE"

ARTICOLO 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che entra immediatamente in vigore.

I contravventori, qualora il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

La Spezia, 25 luglio 1997

CAPITANERIA DI PORTO - LA SPEZIA

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Marco BRUSCO

COPIA FOTOSTATICA DELL'ORIGINALE

T.V. (CP)
Massimo TORANELLI